



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3384

Seduta del 10/04/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Cantù di concerto con l'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 18 "NORME A TUTELA DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN CONDIZIONE DI DISAGIO, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SALA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

La Dirigente Rosella Petrali

I Direttori Generali Giovanni Daverio

Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE le leggi regionali:

- 6 settembre 1976, n. 44 "Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia" con particolare riguardo alla salvaguardia delle relazioni e dei rapporti genitori-figli;
- 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" ed in particolare:
 - Art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psico fisico di ciascun componente;
- 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

VISTA, in particolare, la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", che, nel riconoscere l'importanza del ruolo genitoriale ed al fine di garantirne la centralità nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di grave disabilità;

DATO ATTO che con la legge regionale sopracitata, Regione Lombardia sviluppa un'attenzione complessiva e specifica al fenomeno della rottura dei legami familiari, che, oltre alla disgregazione affettiva, comporta la riorganizzazione delle risorse economiche, prima riferite ad un unico nucleo familiare e successivamente frazionate tra i diversi componenti della famiglia;

RICHIAMATA la D.c.r. 9.7.2013 n. 78: "Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura", in cui è prevista, tra l'altro, una priorità finalizzata al sostegno dei coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di figli minori e alle situazioni di fragilità;

RICHIAMATA, da ultimo, la D.g.r. 2513 del 17/10/2014 "Prima attuazione della l. r. 24



Regione Lombardia

LA GIUNTA

giugno 2014, n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori. Determinazioni" che, in attuazione della L.R. n. 18/2014 ha definito i requisiti di accesso, i criteri di valutazione dei progetti e le modalità operative per la gestione del fondo a sostegno dei genitori separati o divorziati;

VISTO il D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

RICHIAMATA la D.g.r. 3230 del 06/03/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013";

RITENUTO pertanto necessario, per quanto ai precedenti punti, procedere all'aggiornamento dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle domande che saranno presentate, dai genitori separati o divorziati con figli minori, tenendo anche conto della fase di sperimentazione dei primi mesi dell'anno 2015, così come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di disporre che le ASL provvedano a predisporre due avvisi per la presentazione delle domande, rispettivamente con scadenza 30 maggio 2015 e 30 settembre 2015, assicurando alle persone interessate un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande;

DATO ATTO che le ASL potranno ammettere al finanziamento le nuove domande, valutate positivamente rispetto ai criteri ed ai requisiti definiti e sino ad esaurimento delle risorse;

STABILITO che le ASL, tra l'altro, dovranno:

- assicurare azioni di monitoraggio e coordinamento costanti, finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia della destinazione delle risorse nella risposta integrata e tempestiva ai bisogni dei genitori separati o divorziati con figli minori in condizione di disagio socio-economico;
- trasmettere con cadenza trimestrale alla Direzione Generale Famiglia,



Regione Lombardia LA GIUNTA

Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l'apposito modulo di rilevazione dei dati dei progetti personalizzati avviati e conclusi;

RITENUTO di destinare alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati o divorziati con figli minori, risorse per € 4.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato A, disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2015. Tali risorse sono incrementate di euro 127.500, conseguenti alle economie registratesi in attuazione della D.g.r. 2513/2014;

STABILITO che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla base del numero delle domande pervenute in attuazione della D.g.r. 2513/2014 e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratisi nel territorio di ogni ASL, riferiti all'ultimo censimento ISTAT;

RITENUTO necessario, altresì, destinare parte delle risorse, per un importo pari a 500.000 euro, per il finanziamento di tutte le domande che hanno ottenuto un punteggio non inferiore allo zero, presentate a seguito degli avvisi pubblicati dalle ASL in attuazione della D.g.r. 2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse;

DATO atto che con Comunicato regionale 8 gennaio 2015, n. 2, pubblicato sul BURL n. 4 del 21/01/2015 è stata indetta procedura aperta, in forma aggregata, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia che prevede l'emissione delle carte prepagate per le iniziative regionali di sostegno alle famiglie;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l'attuazione puntuale del presente provvedimento, anche rispetto ad aggiornate modalità di intervento fortemente connesse con l'attuale contesto socio-economico, con particolare riguardo ad azioni di supporto per l'inserimento lavorativo ed il sostegno abitativo, nonché per il riparto delle risorse assegnate alle ASL;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it, nonché nelle pagine di trasparenza, ai sensi del D.lgs 33/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA


VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare, anche a titolo di aggiornamento, i requisiti di accesso e i criteri di valutazione delle nuove domande, riguardanti l'attuazione delle attività a sostegno dei genitori separati o divorziati, in condizione di disagio, con figli minori, così come meglio precisato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le ASL, tra l'altro, dovranno:
 - assicurare azioni di monitoraggio e coordinamento costanti, finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia della destinazione delle risorse nella risposta integrata e tempestiva ai bisogni dei genitori separati o divorziati con figli minori in condizione di disagio socio-economico;
 - trasmettere con cadenza trimestrale alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l'apposito modulo di rilevazione dei dati dei progetti personalizzati avviati e conclusi;
 - provvedere a predisporre due avvisi per la presentazione delle domande, rispettivamente con scadenza 30 maggio 2015 e 30 settembre 2015, assicurando alle persone interessate un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande;
3. di destinare alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati o divorziati con figli minori, risorse per € 4.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato A, disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2015. Tali risorse sono incrementate di euro 127.500, conseguenti alle economie registratesi in attuazione della D.g.r. 2513/2014;
4. di disporre che le ASL potranno ammettere al finanziamento le nuove domande, valutate positivamente rispetto ai criteri ed ai requisiti definiti e sino ad esaurimento delle risorse;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di riservare € 500.000 per il finanziamento di tutte le domande che hanno ottenuto un punteggio non inferiore allo zero, presentate a seguito degli avvisi pubblicati dalle ASL in attuazione della D.g.r. 2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse;
6. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l'attuazione puntuale del presente provvedimento e l'assegnazione alle ASL delle risorse sulla base del numero delle domande pervenute a seguito dei precedenti provvedimenti e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratisi nel territorio di ogni ASL, riferiti all'ultimo censimento ISTAT;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it, nonché nelle pagine di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Criteri di accesso e modalità di valutazione anno 2015

1. Premessa

Con la D.g.r. 2513 del 17/10/2014 si è data una prima attuazione alla legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", destinando alla misura € 2.000.000,00 che hanno consentito il finanziamento di 816 domande.

Precedentemente erano state adottate le delibere n. 144/2013, n. 681/2013 e la n. 1501/2014 con le quali sono state sperimentate le misure di sostegno a favore dei genitori separati con figli minori su tutto il territorio lombardo, propedeutiche all'approvazione della citata legge. Con tali provvedimenti sono state complessivamente finanziate 1667 domande tra il 2013 ed il 2014.

Sulla scorta dell'analisi delle domande pervenute e a seguito dell'entrata in vigore del DPCM n. 159/2013, occorre rivedere, per l'anno 2015, i criteri, i requisiti di accesso e le modalità di valutazione delle domande, tenendo conto anche delle nuove disposizioni riguardanti il calcolo dell'Isee e di quanto indicato nella D.g.r. 3230 del 06/03/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013".

Nel presente allegato si dà attuazione anche dell'articolo 5 della l.r 18/2014 per quanto riguarda la promozione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e che non sono assegnatari, o comunque non hanno la disponibilità, della casa familiare, anche se di proprietà, in cui risiedono i figli.

Si rimanda ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, l'introduzione di interventi di supporto per l'inserimento lavorativo, in coerenza con le politiche attive regionali del lavoro, ed il sostegno abitativo a completamento del progetto individuale di presa in carico, nel contesto di una rete di orientamento e di sviluppo delle attività

al fine di ristabilire, nei beneficiari, una condizione di vita dignitosa, attraverso risoluzioni efficaci dello stato di necessità. Tali interventi di welfare partecipativo e sostenibile si traducono in azioni, anche di natura economica, finalizzate a costruire specifici progetti individuali di intervento per l'acquisizione e la realizzazione di una solida condizione di autonomia.

Ciò soprattutto attraverso la creazione di meccanismi di corresponsabilità quali la costruzione di un piano personalizzato e la sottoscrizione di un Patto Etico e promuovendo meccanismi di collaborazione con i soggetti del volontariato e del Terzo settore, anche a partire dalle buone pratiche realizzate con la D.g.r. 2531/2014 "Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica".

In questa prospettiva dovranno essere realizzate specifiche attività di monitoraggio del percorso progettuale, anche attraverso verifiche periodiche; ciò in un'ottica di accompagnamento e di eventuale adeguamento del percorso in una logica di miglioramento progressivo che consenta il raggiungimento di una sempre più ampia capacità di autonomia.

2. Risorse

Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di sostegno a favore dei genitori separati o divorziati con figli minori ammontano complessivamente a 4 milioni di euro del bilancio regionale 2015, incrementate di euro 127.500 conseguenti alle economie registratesi in attuazione della D.g.r. n. 2513/2014. Le risorse saranno ripartite tra le ASL in base al numero delle domande pervenute in attuazione della D.g.r. n. 2513/2014 e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratisi nel territorio di ogni ASL, riferiti all'ultimo censimento Istat.

Il provvedimento prevede anche una riserva del complessivo fondo regionale, pari a euro 500.000 al fine di finanziare le domande con punteggio non inferiore allo zero, presentate a seguito degli avvisi pubblicati dalle ASL in attuazione della D.g.r. n. 2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse.

Le risorse saranno assegnate, compatibilmente alla somma destinata, alle ASL in cui si sia verificato un mancato finanziamento di domande.

Le ASL autorizzano la spesa massima di euro 2.400 per ogni progetto personalizzato di aiuto al genitore pari a euro 400 per un massimo di 6 mesi.

Il contributo è erogato ad uno solo dei genitori, quello più fragile, identificato a mezzo dell'ISEE più basso e della graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione di cui al punto 5.

Il contributo economico regionale è da intendersi quale intervento che va ad aggiungersi all'insieme di interventi e servizi che, a cura dei diversi enti pubblici e privati, vengono erogati per il sostegno alle situazioni di particolare fragilità legate al periodo della separazione e divorzio.

3. Requisiti di accesso

L'accesso alla misura è vincolato alla contestuale presenza dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta:

- essere in stato di separazione legale da non più di tre anni;
- essere divorziati da non più di due anni purché non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall'omologazione degli accordi di separazione consensuale;
- con figli nati dall'unione dei coniugi che richiedono il beneficio, oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi al momento della domanda;
- essere destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, ex. art. 708 codice di procedura civile, emessi dall'Autorità giudiziaria, che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
- dimostrare una situazione di disagio economico mediante attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente o ISEE corrente, uguale od inferiore ad euro 15.000, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013" e di quanto indicato nella D.g.r. 3230 del 06/03/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013". Si evidenzia che ai sensi della nuova disciplina ISEE è rilevato ai fini del calcolo, l'eventuale patrimonio

immobiliare all'estero di proprietà dei componenti del nucleo familiare, che non può essere autocertificato.

Non possono presentare domanda coloro che hanno già ottenuto il contributo in fase di sperimentazione e di prima attuazione della l.r. 18/2014.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente delibera e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi:

- i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e di mantenimento dei figli, dimostrata attraverso specifica verifica documentale ;
- i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

4. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda ai consultori aderenti all'iniziativa che fanno capo alla ASL competente per territorio, in relazione alla residenza degli interessati.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso da parte delle ASL.

Le ASL provvedono a predisporre due avvisi per la presentazione delle domande rispettivamente con scadenza 30 maggio 2015 e con scadenza 30 settembre 2015, assicurando alle persone un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande e approvando la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo nei successivi 45 giorni.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti di attestazione dei requisiti di accesso:

- copia della sentenza di separazione o del provvedimento di omologazione degli accordi di separazione consensuale, ovvero provvedimenti ex art. 708 codice di procedura civile;

- copia della sentenza di divorzio;
- dichiarazione, contestuale all'istanza, di risiedere da almeno 5 anni consecutivi in Lombardia.

Il disagio economico deve essere dimostrato attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare, eventualmente integrata da idonea documentazione che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica nell'anno di richiesta del contributo.

L'integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l'attestazione ISEE risulti superiore alla soglia prevista, ma non congruente con la condizione economica riscontrabile all'atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze. In questo caso il punteggio da attribuire per la tabella ISEE, di cui al paragrafo 5, sarà commisurato al valore ISEE di euro 15.000.

La documentazione integrativa dell'ISEE deve riguardare:

- a. attestato di disoccupazione;
- b. attestazione di licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
- c. attestazione dell'ammontare della quota di mutuo o di affitto per l'alloggio attribuito al genitore presso cui non dimorano i figli;
- d. attestazione di sospensione collettiva del lavoro o mobilità che coinvolga il genitore lavoratore;
- e. inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
- f. in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;
- g. copia dell'eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;
- h. ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico.

5. Criteri di valutazione

Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti punteggi.

TABELLA A: ISEE. I punteggi sono attribuiti in base al valore dell'ISEE

TABELLA A: PUNTEGGIO SU VALORE ISEE		
Intervallo	Valore ISEE	Punteggio da assegnare
Fino a	€ 500	30
Fino a	€1.000	29
Fino a	€1.500	28
Fino a	€2.000	27
Fino a	€2.500	26
Fino a	€ 3.000	25
Fino a	€ 3.500	24
Fino a	€ 4.000	23
Fino a	€ 4.500	22
Fino a	€ 5.000	21
Fino a	€ 5.500	20
Fino a	€ 6.000	19
Fino a	€ 6.500	18
Fino a	€ 7.000	17
Fino a	€ 7.500	16
Fino a	€ 8.000	15
Fino a	€ 8.500	14
Fino a	€ 9.000	13
Fino a	€ 9.500	12
Fino a	€ 10.000	10
Fino a	€ 10.500	9
Fino a	€ 11.000	8
Fino a	€ 11.500	7
Fino a	€ 12.000	6
Fino a	€ 12.500	5
Fino a	€ 13.000	4

Fino a	€ 13.500	3
Fino a	€ 14.000	2
Fino a	€ 14.500	1
Fino a	€ 15.000	0

TABELLA B: CASA E LAVORO. I punteggi sono attribuiti in base alle situazioni sotto elencate

TABELLA B: CASA E LAVORO	
Condizione del richiedente	Punteggio da assegnare
Condizione abitativa	
Situazione di morosità incolpevole (affitto, mutuo) conseguente alla perdita del lavoro non volontaria	3
Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso fino a 200 € al mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	1
Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso fino da 201 € a 400 € al mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	2
Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso fino da 401 € a 600 € al mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	3
Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso oltre i 601 € al mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	4
Condizione lavorativa	
Condizione di disoccupazione comprovata da dichiarazione del centro per l'impiego- Attestazione rilasciata da non più di tre mesi	4

Attestato di frequenza di percorsi formativi per la riqualificazione delle competenze lavorative a seguito della perdita di lavoro. Attestazione rilasciata da non più di tre mesi	3
Inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%)	2

A parità di punteggio, le domande verranno collocate in graduatoria in base all'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della data e dell'ora di registrazione della domanda.

Per tutto quanto riguarda il progetto personalizzato, i compiti degli Enti coinvolti e le modalità di gestione si fa rinvio alla D.g.r. n. 2513/2014.